

**IL REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA
VALUTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI
FORNITORI E' STATO APPROVATO CON
DELIBERA N. 680 DEL 20/11/2002**

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA VALUTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI FORNITORI.

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Anagrafe dei Fornitori viene istituita come strumento utile all'Azienda USL al fine di meglio individuare le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori da invitare alle gare il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria.

L'Azienda USL, di norma, procederà attraverso le forme di pubblicità e di selezione previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, ad espletare le gare soprasoglia.

Al di fuori delle procedure previste dalle citate leggi, l'Azienda USL individuerà direttamente sul mercato le ditte da invitare alle gare.

La costituzione dell'Anagrafe Fornitori, pertanto, rappresenta un mero strumento operativo per l'Azienda USL dal quale potrà attingere discrezionalmente, tenuto conto anche dei comportamenti osservati dalle ditte durante i precedenti rapporti contrattuali.

ART.2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI ISCRIZIONE

I fornitori saranno iscritti all'Anagrafe Fornitori distinti per le voci merceologiche indicate nell'allegato al presente Regolamento.

L'iscrizione è un atto interno non formale assunto dai Servizi competenti agli acquisti per le relative categorie merceologiche e secondo le modalità e le indicazioni che gli stessi Servizi riterranno più idonee adottare.

ART.3 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E RELATIVI CONTROLLI

Possono essere iscritti come fornitori dell'Azienda USL Città di Bologna:

- Le Aziende italiane od estere che producono o commercializzano prodotti e/o servizi e/o lavori rientranti nei settori merceologici compresi nel presente regolamento, ed i loro concessionari.
- Le cooperative sociali ed i loro consorzi, le Associazioni e gli organismi che istituzionalmente svolgono attività nei settori compresi nel presente regolamento, fermo restando l'applicazione della normativa Regionale vigente.

La domanda per l'iscrizione deve essere compilata secondo quanto specificato nel successivo articolo 4.

Per le imprese residenti in altri stati aderenti all'Unione Europea, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alle normative vigenti nei rispettivi paesi fermo restando che la qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese Italiane.

Non possono essere iscritti i soggetti:

- Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- A cui carico sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- Che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

- Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- Che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alla capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché all'iscrizione nei registri professionali o in elenchi ufficiali dei prestatori di servizi;
- A cui carico sussistano le misure di prevenzione di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e successive modifiche e integrazioni e di cui al DPR 252/98 .

I soggetti che chiedono di essere iscritti sono obbligati a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

L'Azienda USL si riserva di effettuare i controlli connessi alla sussistenza dei requisiti richiesti.

La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Azienda USL o la mancata comunicazione di cui al precedente comma o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori per un periodo massimo di tre anni, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

I requisiti di carattere generale rappresentano presupposti vincolanti ad ogni altro accertamento e pertanto, anche in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore, si interrompe.

ART.4 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, utilizzando l'apposito modulo, secondo la seguente procedura.

La ditta interessata si dovrà collegare al sito www.albofornitori.it; da Home Page dovrà poi collegarsi al link dedicato all'Azienda USL Città di Bologna. Una volta entrati nelle pagine dedicate all'Azienda USL, la ditta potrà scaricare le categorie merceologiche che compongono l'Anagrafe dei Fornitori.

Una volta individuate le categorie merceologiche, la ditta dovrà compilare la "scheda anagrafica" seguendo le istruzioni on-line del programma.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, nonché delle norme contenute nel Capitolato Generale d'Oneri, adottato dall'Azienda USL Città di Bologna con atto n. 1076 del 27/09/1994.

Il Capitolato Generale d'Oneri potrà essere consultato sul sito internet dell'Azienda USL Città di Bologna.

L'Azienda USL Città di Bologna potrà svolgere gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti dichiarati nella scheda anagrafica e compiere la procedura di iscrizione entro trenta giorni dalla domanda.

ART.5 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI

L'aggiornamento e la variazione delle informazioni contenute nella scheda anagrafica deve essere effettuata a cura e responsabilità dalla singola ditta.

Pertanto, la ditta iscritta, è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Anagrafe dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

Inoltre, la ditta iscritta, è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

In tal senso l'Azienda USL è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché la tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'Azienda USL, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Anagrafe dei Fornitori.

Qualora da una verifica dovesse emergere che alcune informazioni risultano essere difformi da quanto indicato nella scheda anagrafica, l'Azienda USL potrà, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, escludere la ditta dall'Anagrafe Fornitori per un periodo minimo di 30 giorni sino ad un massimo di tre anni, nei casi ritenuti più gravi.

ART.6 GARE TELEMATICHE

L'iscrizione del fornitore all'anagrafe dei fornitori dell'Azienda USL permetterà alla ditta di partecipare alla gare telematiche che l'Azienda intenderà espletare nel rispetto della normativa vigente.

ART.7 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli Capitolati Speciali nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni, servizi e dei lavori, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda.

L'Azienda USL Città di Bologna provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura di beni/servizi e esecuzione di lavori, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Pertanto nei singoli Capitolati Speciali saranno inserite alcune norme riguardanti le modalità, i criteri con i relativi punteggi che saranno utilizzati per la valutazione della ditta aggiudicataria delle forniture o del servizio.

In particolare il monitoraggio e il controllo, in relazione al bene/servizio/lavoro da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei singoli Capitolati Speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara.

Il monitoraggio e controllo sarà effettuato dai Servizi utilizzatori, attraverso la compilazione di una scheda che determinerà un punteggio finale. Prima della scadenza del contratto la ditta sarà sottoposta ad una valutazione complessiva, attraverso la verifica del punteggio ottenuto.

In caso di gravi carenze riscontrate durante l'esecuzione del contratto, la ditta potrà essere sospesa, per un periodo massimo di tre anni, dall'Anagrafica dei Fornitori.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai rinnovi contrattuali. In tal caso, a fronte di esito negativo la ditta è tenuta a fornire il bene/servizio/lavoro per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara.

ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda USL Città di Bologna garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura di cui al presente regolamento, comprendente, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art.9 Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.1, comma 2, della citata Legge, necessarie al trattamento in questione.

ART.9 RECLAMI

Le determinazioni assunte dall'Azienda USL Città di Bologna, in merito all'esclusione del fornitore dalla procedura di iscrizione o ad eventuali provvedimenti di revoca della qualifica di fornitore iscritto, sono soggetti ad accertamento qualora il fornitore ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.

ART.10 NORME TRANSITORIE

Nella prima fase e sino al 31.01.2003, l'Anagrafe dei Fornitori dell'Azienda USL della Città di Bologna, sarà costituita dalle ditte inserite nell'attuale Anagrafe dei Fornitori di cui alla delibera n.1986 del 16.05.1995.

Con decorrenza 01.02.2003, l'Azienda USL utilizzerà solamente l'Anagrafe Fornitori on line. Pertanto le ditte interessate dovranno completare le operazioni di iscrizioni entro tale data.

In attesa di un eventuale riassetto degli ambiti territoriali delle Aziende USL della Provincia di Bologna, le norme del presente regolamento si applicano anche all'Azienda USL Bologna Nord.